

SPORT E SAFEGUARDING: IL PUNTO DI VISTA DEL COMPARATISTA*

SPORT AND SAFEGUARDING: THE COMPARATIST'S POINT OF VIEW

di Gianluca Scarchillo**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Inquadramento del problema: la tutela del soggetto debole all'interno della dinamica sportiva. – 3. L'auspicato intervento del legislatore: la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2021. L'introduzione di modelli di tutela nella pratica sportiva. – 4. Un cambio di paradigma: dalla responsabilità dei precettori per danno «degli» allievi, alla responsabilità dei precettori per danno «agli» allievi. L'attuazione del nuovo art. 33 Cost. – 5. Le esperienze estere. – 6. Pensare locale, agire globale. – 7. L'esempio peculiare della Francia. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

L'attività sportiva e, a tutti i livelli, lo sport sono spesso accostati all'espressione latina *mens sana in corpore sano*¹. Tuttavia, lo sport non esaurisce i suoi effetti positivi con il benessere psicofisico: esso ha importanti riflessi sul benessere dell'individuo e della società in senso ampio, tra cui la promozione di valori come l'uguaglianza, l'onestà (e *fair play*), l'inclusività; e, ancora, lo sport come momento educativo, di socializzazione, di promozione della parità di genere². Pertanto, occorre garantire che il mondo

* Contributo sottoposto alla procedura di *double blind peer review* ed approvato. Il presente scritto riproduce, con le necessarie modifiche e l'aggiunta delle note a piè di pagina, il testo dell'intervento reso in occasione del convegno "Sport e Safeguarding. Disciplina, diritti e doveri", tenutosi a Roma il 2 dicembre 2024.

** Professore associato di Sistemi Giuridici Comparati e Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

¹ Giovenale, *Sat. X, verso 356*.

² Il Preambolo della Carta Olimpica è chiaro sul punto: «*Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and*

dello sport non diventi un luogo in cui vengono traditi quegli stessi valori che è chiamato a promuovere. Il riferimento, purtroppo, è ai casi (troppo numerosi) di violenza e abusi ai danni degli atleti, spesso minorenni. Da più parti si avverte la necessità di mettere in atto azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante e di definire e adottare una serie di misure che garantiscano la protezione, il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta³.

Ed è qui – proprio in risposta a questa esigenza – che entra in gioco il vero protagonista di questa giornata di riflessioni: il *Safeguarding*.

Il *Safeguarding* è l'insieme di procedure e pratiche volte a garantire che i minori che frequentano contesti di supporto formali o informali (a carattere educativo, sociale e/o altri) siano sempre tutelati da possibili maltrattamenti e abusi ad opera di adulti, compresi gli adulti che rivestono, in tali contesti, ruoli di garanzia, configurandosi così una sorta di “genitorialità sociale”.

Con riferimento al contesto sportivo, il legislatore è recentemente intervenuto attraverso l'introduzione di un obbligo, per le Federazioni Sportive Nazionali, di redazione delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, e dei codici di condotta a tutela dei minori.

Si tratta di strumenti di *soft law* volti a contrastare e prevenire molestie, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le Federazioni Sportive Nazionali si sono dotate, quindi, di codici e modelli attraverso i quali delineano obblighi, divieti, buone pratiche e standard di condotta finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nell'ambito dell'attività sportiva svolta dalle Associazioni.

Scongiorare la presenza di abusi, di discriminazioni e di violenze all'interno di un ambiente, quale quello sportivo, di forte aggregazione, soprattutto in tenera età, è

education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for universal fundamental ethical principles. 2. The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity. [...] The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play». Del resto, lo Sport (al pari di quanto fa il diritto) evolve con la società.

³ Si vedano, ad esempio, le *Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport* (2019/C 419/01) – eur-lex.europa.eu, ove si legge che «Affinché i minori possano vivere l'attività sportiva come un hobby e crescere da atleti, la loro tutela nello sport è un presupposto fondamentale» e «La tutela dei minori nello sport dovrebbe essere intesa, in senso lato, quale forma di protezione di tutti i minori da danni, abusi, violenze, sfruttamento e abbandono. La tutela dei minori comporta una serie di azioni che aiutano a far sì che tutti i minori che prendono parte all'attività sportiva ne traggano un'esperienza positiva». Non solo i minori, ma tutti i soggetti vulnerabili di cui i minori sono un sottogruppo.

fondamentale per garantire lo sviluppo e la crescita personale dei più piccoli.

La rilevanza dello sport nella crescita e sotto il profilo aggregativo è stata rilevata, da ultimo, anche dal legislatore costituzionale.

Il nuovo art. 33 Cost., infatti, attribuendo rilievo costituzionale allo sport, ne riconosce, evidenziandone i tratti salienti, il ruolo assunto dall'attività sportiva nello sviluppo della personalità dell'individuo. In particolare, la riforma costituzionale ne ha enfatizzato il valore educativo, sociale e di protezione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme⁴.

Lo sport risulta essere, in realtà, una delle primordiali categorie dell'agire umano che è mosso dall'impulso, per l'appunto, primordiale, di mettere alla prova il proprio valore fisico, il proprio coraggio e la propria perseveranza, ma anche la sua resistenza e forza morale.

Assicurare, all'interno di una porzione così importante della vita dei consociati, l'assenza di discriminazioni, è un punto di partenza fondamentale per porre le basi di una società più coesa, libera e garantista.

2. Inquadramento del problema: la tutela del soggetto debole all'interno della dinamica sportiva

Per propria natura, la pratica sportiva interessa in modo particolare fasce "deboli" della società, tanto in punto di caratteristiche anagrafiche del singolo, quanto in punto di vulnerabilità di questo all'interno delle più ampie dinamiche organizzative dell'attività sportiva.

Invero, è ben noto ai più come gran parte della classe degli atleti, agonisti e non, raccolga soggetti di minore età, sovente divisi per genere ed affidati a maestri, istruttori o precettori per un periodo di tempo più o meno prolungato.

La tradizione giuridica italiana del diritto civile, che, per buona parte, affonda le proprie radici in una stagione autoritaria, si preoccupava originariamente del solo "controllo" esercitato dai maestri e dai precettori sugli allievi, al fine di evitare che questi ultimi cagionassero a terzi danni; in tal senso, l'art. 2048 c.c., ancora vigente, recita, ponendo una disciplina pacificamente applicabile anche allo sport, che «*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti [...]*».

Di contro, alcuna cura era riservata dal legislatore al controllo non già «dei» precettori, ma «sui» precettori: in altre parole, la legge ha ommesso a lungo di prevedere espresamente misure volte alla tutela e all'inclusione dei soggetti nell'ambito della dinamica sportiva.

Di qui, l'evoluzione della società e l'affermarsi dei più moderni canoni di tutela dell'individuo hanno fatto emergere, con gradualità, il rilevante problema delle

⁴ Art. 33, ultimo comma, Cost.: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

guarentigie del singolo all'interno della dinamica sportiva; con proiezione non già (*rec-tius*, non solo, oramai) verso l'esterno, ma anche nei confronti dell'interno.

Nel detto ordine di principi, si è cominciato a parlare, negli ultimi anni, di c.d. *Safeguarding* sportivo, con il quale si suole intendere quell'insieme di politiche volte a promuovere e garantire un ambiente inclusivo e tutelato nel contesto della pratica sportiva. Ciò è avvenuto, come si è accennato *supra*, proprio nella consapevolezza che l'attività sportiva, per natura, involge necessariamente soggetti deboli, a stretto e prolungato contatto tra di loro e con soggetti esterni rispetto al nucleo familiare di appartenenza.

3. L'auspicato intervento del legislatore: la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2021. L'introduzione di modelli di tutela nella pratica sportiva

La crescente consapevolezza nei confronti della necessità di intervenire con una disciplina *ad hoc* si è affermata proprio negli ultimi anni; appena prima dell'intervento legislativo, difatti, le indagini statistiche svolte su scala europea (segnatamente, in sei Paesi inclusa l'Italia) consacravano un quadro critico del problema, rivelando che il 75% dei giovani atleti dichiarava di aver subito abusi, tanto fisici quanto (principalmente) psicologici⁵.

Ancora, la menzionata analisi documentava, altresì, la crescita degli abusi, proporzionalmente al livello della competizione.

In tal senso, con una disciplina senz'altro lungimirante, si è attivato il legislatore italiano con il d.lgs. n. 39/2021, che ha previsto, all'art. 16, importanti obblighi di c.d. *Safeguarding* a carico degli operatori istituzionali dello sport⁶.

⁵ Il riferimento è allo studio di M. HARTILL, B. RULOFS, *General Report. The prevalence and characteristics of interpersonal violence against children (IVAC) inside and outside sport in six European countries*, 2021, v. figshare.edgehill.ac.uk. Si veda anche l'indagine *Athlete Culture & Climate Survey* sugli abusi e le violenze nel mondo dello sport in Italia, commissionata da *ChangeTheGame* a Nielsen con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di *Terres des Hommes*, del consorzio Vero Volley e della Fondazione Candido Cannavò. L'indagine ha coinvolto 1.446 atleti, tutti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che avevano praticato sport da minori, e ha rivelato che il 40% di loro è stato vittima di abusi prima dei 18 anni. Le esperienze di violenza e abuso iniziano molto presto, tra i 14 e i 16 anni, inclusi gli episodi più gravi. La maggior parte dei partecipanti ha vissuto comportamenti abusivi ripetuti nel tempo, piuttosto che episodi isolati. Secondo l'indagine, molti degli atleti vittime di violenze o abusi tendono a interpretare tali esperienze come bullismo e non chiedono aiuto. Le ragioni principali sono la percezione che tali comportamenti siano accettabili o tollerabili (47%), la paura di sembrare deboli (30%) o quella delle conseguenze (17%). L'indagine è stata pubblicata nel 2023 ed è reperibile al seguente link: www.sportesalute.eu.

⁶ L'art. 16, d.lgs. n. 39/2021, rubricato «Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport», al comma 1, dispone che «Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Segnatamente, l'ambito soggettivo di applicabilità delle nuove disposizioni ha riguardato tanto le Federazioni Sportive Nazionali, quali associazioni deputate alla regolazione delle rispettive attività, quanto gli operatori privati dello sport, quali sono gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite e, più in generale, le società ed associazioni sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche.

Tanto le prime, quanto le seconde, sono, infatti, destinatarie dell'obbligo di approntare apposite linee guida utili alla creazione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (cc.dd. MOGC, Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo), oltretutto di codici di condotta (cc.dd. CDD, Codici di Condotta) a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenze di genere ed ogni altra discriminazione di cui al c.d. Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. n. 198/2006).

Inoltre, in tale opera di redazione, preminente importanza assume il ruolo consultivo del CONI, quale Organo di Vertice dello sport italiano.

Del pari, è onere di ogni Ente deputato alla pratica sportiva l'individuazione del c.d. ReCAViD, il Responsabile contro gli Abusi, le Violenze e le Discriminazioni⁷. Tale nuova figura, in particolare, diventa necessaria per l'attuazione delle politiche di *Safeguarding* all'interno dell'ambiente sportivo, perché deve essere abile a dare risposte (per questo "responsabile") efficaci ed effettive. Ciò dipende dalla richiesta e presupposta sua autonomia, indipendenza e terzietà; qualità che saranno garantite, altresì, dal poter (dover) essere anche un soggetto esterno (sarebbe auspicabile), con competenze nel campo educativo, psicologiche, relazionali, giuridico-legali, dunque multidisciplinari e trasversali.

4. Un cambio di paradigma: dalla responsabilità dei precettori per danno «degli» allievi, alla responsabilità dei precettori per danno «agli» allievi. L'attuazione del nuovo art. 33 Cost.

La presente innovazione, di cui si avrà, di seguito, modo di rilevare l'innata valenza comparatistica (tra l'altro, la disciplina scaturisce anche da impulsi di diritto europeo⁸), tradisce sin da subito, all'analisi sistematica, un importante cambio di paradigma nella

prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale [...].

⁷ Art. 33, comma 6, d.lgs. n. 36/2021, «[...] sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi [...].»

⁸ Si veda, ad esempio, l'art. 165 TFUE come introdotto dal Trattato di Lisbona, che, al comma 2, dispone: «L'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

gestione dei rapporti tra maestri/istruttori, allievi/atleti e società.

A ben vedere, si è rilevato come, originariamente, l'ipotesi di responsabilità presa in considerazione dal legislatore fosse solo quella di cui all'art. 2048 c.c., laddove la legge addossava ai precettori i danni eventualmente causati dagli allievi (e, dunque, dagli atleti) nel tempo di relativa custodia. L'ottica, per l'appunto, era meramente "custodiale": l'atleta, lungi dall'essere oggetto di tutela quale singolo, si riduceva piuttosto a mera *res* produttiva di danno; quest'ultimo, pertanto, era oggetto di distribuzione in capo al precettore⁹.

Le criticità emerse in seno all'attività sportiva, per sua stessa natura circoscritta e foriera di molteplici contatti tra gli individui, hanno pertanto condotto il legislatore a dare rilevanza giuridica alla tutela del singolo, in specie se soggetto debole (poiché, ad esempio, minore). In tal senso, la predisposizione di modelli di gestione *ad hoc*, con all'individuazione di un vero e proprio soggetto responsabile contro gli abusi, hanno portato al ribaltamento di prospettiva: l'ottica è non più (o non solo) quella di tutelare la società dagli abusi (i danni degli allievi contro terzi), quanto, piuttosto, quella di tutelare gli allievi, in quanto soggetti deboli, dagli abusi della società (i danni cagionati agli allievi). Danni, per l'appunto, tanto psicologici, quanto fisici, ovvero finanche patrimoniali.

In questo modo, l'intervento normativo ridisegna l'assetto istituzionale degli enti sportivi, attraendo i modelli di gestione nell'alveo del disposto del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In tale ottica, ad una ipotesi di *culpa in vigilando* del ReCAViD, ex art. 2048 c.c., potrà corrispondere una parallela ipotesi di *culpa in eligendo* della società o ente, ex art. 2049 c.c.¹⁰.

Si realizza così, a pieno titolo, il valore costituzionale attribuito all'attività sportiva laddove la Carta ha specificamente incluso, all'art. 33 Cost., un esplicito riconoscimento al «*valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*» (così come modificato con legge cost. n. 1/2023)¹¹.

Di qui, si noterà come il disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 abbia dato attuazione all'art. 33 Cost., anticipando e valorizzando l'attività sportiva nel necessario clima di solidarietà sociale e tutela dell'individuo, in linea con il disposto dell'art. 2 Cost.: nella consapevolezza, pertanto, che è di valore solo quell'attività sportiva sicura e, per

⁹ Per una panoramica in materia di responsabilità degli insegnanti ed istruttori sportivi, si veda per tutti: M. PITTALIS, *Sport e Diritto*, Milano, 2023, pp. 625-671.

¹⁰ Tra l'altro, in una prospettiva costruttiva, avere delle azioni a tutela può rappresentare anche un elemento attrattivo di scelta per chi è impegnato nella ricerca di un ente o società sportiva (soprattutto per i propri figli minori). Il modello di garanzia può essere, dunque, un'etichetta vantaggiosa nell'ottica della sostenibilità sociale, che valorizza così la finalità anche educativa dello sport, quale valore oramai costituzionale. D'altronde, l'attuazione di politiche di *Safeguarding* non elude, né sostituisce assolutamente la giustizia ordinaria.

¹¹ Per un'ottica anche comparatistica del riconoscimento del valore educativo, sociale e culturale dell'attività sportiva all'interno della Costituzione, mi sia consentito rinviare a G. SCARCHILLO, *Attività sportiva, diritto e comparazione*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1/2024, pp. 109-119.

davvero, genuina e sincera nei confronti di tutti i suoi attori.

5. Le esperienze estere

Prima di operare alcune osservazioni di dettaglio su un aspetto che – da docente e, prima ancora, come persona – ho particolarmente a cuore, consentitemi di fare dei cenni ad altri sistemi, per mostrare come la medesima sensibilità e consapevolezza della necessità di offrire tutela ai diritti delle persone (anche nelle «formazioni sociali» connesse allo sport ove si «sviluppa la personalità» di ciascuno) costituisca *un sentire comune*, che travalica le Alpi, la Manica e financo l’oceano.

Nel Regno Unito, ad esempio, il *Safeguarding* nello sport è parte integrante delle politiche nazionali di protezione dei minori. E tra i principali organismi deputati a darvi concretezza in tale ambito vi è la *Child Protection in Sport Unit* (CPSU), creata nel 2001, appositamente per condividere linee guida e garantire formazione obbligatoria per allenatori e dirigenti.

Inoltre, ogni club è chiamato a nominare un *Welfare Officer*, responsabile della supervisione e dell’applicazione delle politiche di tutela.

Quanto, poi, ai meccanismi di segnalazione, sono previsti sistemi anonimi e centralizzati che consentono di denunciare episodi di abuso in modo sicuro e immediato¹².

Se, poi, volgiamo lo sguardo oltreoceano, negli Stati Uniti, il *SafeSport Act* (2017) ha introdotto linee guida federali per tutte le organizzazioni sportive. Il principale soggetto di riferimento in materia è lo *U.S. Center for SafeSport*, ente autonomo che gestisce formazione, indagini e procedure disciplinari. In aggiunta, sono stati previsti obblighi di segnalazione per allenatori e staff sportivo in caso di sospetto abuso.

Dal punto di vista comparatistico, è interessante sottolineare come, pur trovandoci all’interno dell’unica famiglia di *common law*, nell’approccio alla medesima tematica, si presentano sostanziali differenze tra il sistema inglese, da un lato, e quello statunitense, dall’altro lato; in quest’ultimo, infatti, a differenza del primo – e similmente a quanto avviene in Germania, per esempio –, a causa della decentralizzazione, il sistema sportivo presenta caratteristiche disomogenee che incidono in maniera significativa sull’applicazione ed implementazione delle relative politiche.

Inoltre, in alcuni ordinamenti, come quelli dei Paesi Scandinavi, il *Safeguarding* è radicato nei valori culturali di equità e inclusione. Questa, in particolare, si sostanzia nella collaborazione tra Federazioni sportive e scuole per integrare l’educazione alla tutela sin dalla giovane età (c.d. approccio olistico che coinvolge famiglie, scuole e società sportive), garantendo, così, l’informazione, ma puntando, soprattutto, sulla formazione.

¹² Considerata la procedura di segnalazione e le relative modalità applicative, è ovvia, se non auspicabile, in ogni ordinamento, la sinergia inscindibile con la legislazione in tema di privacy (GDPR) e cybersecurity.

6. Pensare locale, agire globale

Riprendendo quanto detto in apertura, in ambito sportivo, con il termine *Safeguarding* si è soliti fare riferimento all'insieme di misure di prevenzione e presidi di controllo volti a tutelare gli atleti, soprattutto se minori, contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. La lotta contro gli abusi, la violenza e le discriminazioni nello sport costituisce un tema di rilevanza nazionale ed internazionale, affrontato tanto a livello di normativa pubblica (statale ed interstatale), quanto a livello di regolamentazione sportiva¹³.

Sempre maggiore è l'attenzione dei Governi nazionali e delle Istituzioni sportive in riferimento alla protezione degli atleti dagli abusi e violenze.

Ciò che pare essenziale rimarcare, ancor prima dell'analisi della normativa, è il ruolo delle persone che, a vario livello, e ciascuna per quanto di propria spettanza, sono chiamate a contribuire fattivamente ad arginare il fenomeno¹⁴.

Anzitutto, gli atleti stessi, le vittime degli abusi, che devono essere consapevoli: in primo luogo, del fatto che certi comportamenti integrano ipotesi di abusi vietati; in secondo luogo, della rete di tutele che viene predisposta per salvaguardare la loro persona.

Inoltre, è importante che tutti i soggetti coinvolti conoscano e riconoscano. Appare interessante come l'approccio al fenomeno sia un approccio appunto olistico e, soprattutto, volto alla prevenzione. La miglior cura è la prevenzione (non sempre focalizzarsi solo sulla cura implica un conseguente ed automatico focus sulla guarigione), e le iniziative volte alla creazione di un ambiente protetto e sicuro valorizzano il momento educativo, sia con riferimento diretto alle tutele e ai divieti di abusi, ma anche, in via generale, con riferimento al rispetto della persona e dell'altro, in ossequio a quell'antico quanto mai vecchio precetto del *neminem laedere*. Questo ci viene confermato anche dalle doverose precisazioni terminologiche riguardo alle espressioni *Safeguarding children* e *child protection*: con il primo lessema, si indica la circostanza in cui tutti i minorenni non sono a rischio di abusi, violenza, maltrattamenti, negligenza; con il secondo, si intende la protezione di uno o più minorenni individuati come a rischio di abusi, violenza, maltrattamenti, negligenza. In altri termini, la protezione del minorenne (*child protection*) è una parte delle misure di salvaguardia dei minorenni (*child Safeguarding measures*), che, tuttavia, non si esauriscono nella protezione che è l'ultima istanza¹⁵.

¹³ Così, S. BASTIANON, M. COLUCCI, *Il Safeguarding in ambito sportivo*, V ed., 2024, disponibile al seguente link: <https://www.sportslawandpolicycentre.com/>.

¹⁴ IBIDEM: «Lo sviluppo di misure per tutelare i minori nello sport richiede la cooperazione con diversi settori, quali l'istruzione, la salute, i servizi sociali, la giustizia, l'applicazione della legge e la gioventù. Esso richiede altresì il coinvolgimento di vari attori, tra cui scuole, organizzazioni e club sportivi, famiglie, medici, allenatori sportivi, insegnanti, dirigenti sportivi e colleghi».

¹⁵ In uno studio della Commissione Europea del 2019 si suddividono i Paesi europei analizzati in tre categorie, a seconda del livello di implementazione delle politiche di *Safeguarding* nel mondo dello sport. In alcuni Paesi, ad esempio, si valorizzano le questioni etiche nello sport, con l'introduzione di veri e propri codici etici (Cipro, Irlanda, Belgio). Report Commissione Europea, 2019, *Safeguarding Children in Sport*:

7. L'esempio peculiare della Francia

Nel caso francese, ad esempio, è interessante registrare come recenti riforme hanno rafforzato la tutela dei minori nel mondo dello Sport. Come noto, in Francia è in vigore un vero e proprio Codice dello Sport; più specificamente, a partire dal 2004, sono state promosse una serie di novelle normative finalizzate a ridisegnare e sistematizzare l'intero diritto sportivo nazionale di fonte statale nell'ambito del più vasto processo di semplificazione e codificazione del diritto francese. In questo contesto, complice anche la natura "interventista" del modello francese di regolamentazione sportiva¹⁶, accanto ai già esistenti istituti dell'accreditamento (*agrément*) e della delega ministeriale (*délégation ministérielle*) è stato aggiunto il *contrat d'engagement républicain*. Il *contrat* è stato introdotto nel 2021 ed è volto a rafforzare i valori repubblicani nello sport¹⁷: attraverso l'adozione obbligatoria di un codice di condotta, le associazioni e società sportive devono garantire il rispetto dei valori e delle leggi della Repubblica, in cui è contemplato il farsi carico della protezione dell'integrità fisica, psichica e morale degli atleti, in particolare dei minori, e prevenire atti di violenza sessuale e di genere; così, l'art. L-131-8 del *Code du Sport* dispone che il contratto d'impegno repubblicano prevede l'impegno, per le Federazioni autorizzate, di «assicurare la protezione dell'integrità fisica e morale delle persone, in particolari minori, con riguardo, in particolare, alla violenza sessista e sessuale»¹⁸.

8. Considerazioni conclusive

Risulta evidente – e mi avvio verso le conclusioni con queste ultime considerazioni che ci riguardano, anzitutto, come comunità umana – che i contesti sportivi, come già mostrato, assumono un ruolo di grande importanza rispetto ai profili educativi dei minori.

A mapping study, p. 14, «Moreover, child Safeguarding and child protection are often thought to have similar meanings, but there is a distinction. Broadly speaking, Safeguarding children can be defined as keeping all children safe from harm, abuse, violence, exploitation and neglect. In contrast, child protection is protecting an individual that has been identified as being at risk of abuse, violence, exploitation or neglect. Child protection forms a part of child Safeguarding measures, but should be seen as the last line of defence in child Safeguarding».

¹⁶ Sul punto, sia consentito rimandare a G. SCARCHILLO, A.M. QUONDAMSTEFANO, *E-sport tra Francia e Repubblica di San Marino: un modello per l'Italia? Ipotesi e prospettive di diritto comparato*, in questa *Rivista*, 2, 2023, p. 586, in particolare nota 32; e A.G. PARISI, *Manuale di diritto dello sport*, Torino, 2021, pp. 67-74.

¹⁷ In realtà, si tratta di una disciplina generale recante gli obblighi che le associazioni e fondazioni devono rispettare per accedere a sovvenzioni o accreditamenti concessi dalle autorità pubbliche francesi e, dunque, si applica anche alle associazioni sportive affiliate a Federazioni riconosciute e non affiliate.

¹⁸ Art. L-131-8, *Code du Sport*: «Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, [...] 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles».

L'educazione dei più piccoli al rispetto e alla non discriminazione si proietta verso la costruzione di un tessuto sociale più coeso e noncurante – in senso positivo – delle diversità tra le persone.

L'introduzione del divieto di discriminazione e, più nello specifico, del divieto di discriminazione in punto di orientamento sessuale dei giovani sportivi, non solo consente loro di sviluppare liberamente la propria personalità, di essere liberi di esplorare il loro modo di amare, ma consente anche agli utenti dello sport di concentrarsi su quanto di davvero grande e di rilievo c'è dietro alla figura dello sportivo.

Si pensi alla pallavolista Paola Egonu, portabandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei XXXII Giochi Olimpici di Tokyo. Il nome della sportiva, a seguito dell'Olimpiade del 2021, spiccava su tutte le testate giornalistiche e sui social media.

Tuttavia, i riflettori non erano puntati sul suo talento, o sui risultati da lei ottenuti sia a livello nazionale che europeo: il principale oggetto di dibattito era, infatti, la sua sessualità (o il colore della sua pelle, la sua razza?), quasi a far intendere che fosse proprio questa, la sessualità di Paola, l'unico elemento degno di risalto.

Da questo punto di vista, colpisce la lungimiranza e l'importanza dell'intervento del legislatore del 2021.

Operare sui più piccoli e tra i più piccoli, all'interno dei luoghi strettamente deputati alla loro formazione educativa, introducendo l'obbligo del rispetto dell'altro, e il divieto di discriminazione, ha come obiettivo il raggiungimento di un contesto sociale unito, coeso, rispettoso e non curante delle divergenze.

Permette di cominciare dal basso, dall'inizio, un lavoro di costruzione di una società basata sul rispetto del prossimo, indipendentemente dalle caratteristiche che lo rendono unico rispetto agli altri.

Gli sportivi sono persone, diverse tra loro.

Ciò che conta, tuttavia, è gioire assieme a loro quando la nostra bandiera sale sul gradino più alto del podio, non chi amano.

Dunque, forse, partire dall'inizio, dalla forma embrionale dell'uomo, è il miglior modo per educarci tutti al rispetto e all'amore, vero ed incondizionato, verso il prossimo.

Siamo di fronte, è innegabile, ad una vera e propria rivoluzione-evoluzione, ossia una rivoluzione normativa nell'alveo di una evoluzione sociale ed educativa dell'attività sportiva.

Per questi motivi, non bisogna ridurre ad un mero adempimento burocratico ciò che il *Safeguarding* vuole (anzi deve) essere: una progettazione culturale o, ancora meglio, una politica valoriale volta alla costruzione di un futuro pensato attraverso l'azione presente.